

2- ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE ASSEVERATA

Titolo abilitativo	CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata)
Fonte normativa	Art 6, comma 2, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L 73/2010
Ambito di applicazione	a) gli interventi di manutenzione straordinaria sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici N.B. per impianti energetici da fonti rinnovabili vedere titoli specifici
Regime contributivo (oneri)	gratuito
Diritti di segreteria	€ 100,00
Procedura nei confronti del Comune	Occorre inviare una comunicazione asseverata preventivamente all'inizio dei lavori, completa di Relazione tecnica ed eventuali elaborati grafici descrittivi dell'intervento
Stampato	Modello CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata)
Allegati	Elaborati grafici, documentazione fotografica, eventuali autorizzazioni del caso o attestazioni di deposito del progetto di risparmio energetico. In caso di immobili vincolati occorre acquisire preventivamente il Parere della Soprintendenza o l'Autorizzazione paesaggistica. DURC delle imprese esecutrici dei lavori attestante la regolarità contributiva. Per ogni altro vincolo non dipendente dal Comune, occorre allegare il nulla osta dell'Ente preposto al vincolo stesso
Sanzioni	Nell'ipotesi di mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero di mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro; Nell'ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell'accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l'intervento è ancora in corso; Nell'ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 10-16 e 18 della LR 23/04 . Per l'eventuale legittimazione amministrativa di quanto realizzato dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 6 (26 maggio 2010) dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori a sanatoria per la quale si applica la stessa sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori a suo tempo dovuta, pari a 258 euro. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell'autorizzazione all'intervento sui beni culturali, per la mancanza dell'autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. Nel caso di dichiarazioni false o mendaci, si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell'ipotesi di falso.
Inizio lavori	Al momento della comunicazione
Durata titolo	Validità anni 3 dalla presentazione
Varianti	Può essere eseguita presentando una comunicazione di inizio lavori integrativa, prima della fine dei lavori relativamente a varianti soggette in ogni caso a CILA. In caso di varianti soggette ad altro titolo (SCIA o PdC) dovrà essere presentata relativa pratica per nuovo intervento. Non costituiscono varianti l'esecuzione di opere aggiuntive definite manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 10 del R.E. o la non esecuzione di dette opere riportate nel progetto originario.
Fine lavori	Nessun obbligo di comunicare la fine lavori. Bisogna indicare la data presunta di fine lavori nel modello.
Aggiornamento catastale	Obbligatorio se l'intervento cambia la consistenza, l'attribuzione della categoria e classe catastale, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori
Note	Eventuali nuovi lavori (non previsti) sono soggetti ad una nuova Comunicazione da inviarsi prima del loro inizio. Eventuali lavori non ultimati nei 3 anni sono soggetti a nuova comunicazione per ultimazione opere, prima della scadenza del titolo originario.